



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 13/21 DEL 6.04.2023

Oggetto: Ipotesi di Accordo relativo alla disciplina dell'Avvocatura regionale sottoscritto il 29 marzo 2023.

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, con la proposta n. 110709 del 2023, riferisce che il Comitato per la Rappresentanza Negoziata della Regione (d'ora in poi CORAN), con la nota n. 87 del 5.4.2023, ha trasmesso l'ipotesi di Accordo relativo alla disciplina dell'Avvocatura regionale sottoscritto il 29 marzo 2023.

All'ipotesi di accordo è allegata la relazione, prevista dall'art. 64 della legge regionale n. 31/1998, a cui si fa integrale riferimento, predisposta dal CORAN.

L'Assessore riferisce che l'ipotesi di accordo in oggetto è stata sottoscritta in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 17/59 del 19 maggio 2022 (Avvocatura regionale. Indirizzi al Coran ai sensi dell'art. 63 della L.R. n. 31/1998, per l'attuazione della L.R. 21 giugno 2021, n. 10, art. 12, comma 6), della deliberazione della Giunta regionale n. 35/58 del 22 novembre 2022 (Indirizzi al Coran ai sensi dell'art. 63 della L.R. n. 31/1998, per l'attuazione della L.R. 21 giugno 2021, n. 10, art. 12, comma 6. Precisazioni) e della deliberazione della Giunta regionale n. 4/30 del 16 febbraio 2023 (Avvocatura regionale. Indirizzi al Coran. Precisazioni sulla deliberazione della Giunta regionale n. 17 /59 del 19.5.2022).

L'Assessore illustra l'ipotesi di Accordo, che ha previsto l'inserimento del Capo VIII (artt. 130-140), recante "Disciplina dell'Avvocatura regionale", all'interno del contratto dell'area di contrattazione del personale dell'Amministrazione regionale. In particolare:

- gli articoli 130, 131 e 132 del CCRL hanno sostanzialmente carattere ricognitivo delle disposizioni contenute nell'art. 47-bis della L.R. n. 31/1998, così come modificata dalla L.R. n. 10/2021. Sono riepilogati i compiti dell'Avvocatura regionale, la quale, come ufficio autonomo e indipendente, esercita le funzioni della rappresentanza in giudizio della Regione, di consulenza legale anche in sede stragiudiziale e i compiti dell'Avvocato coordinatore, posto alle dirette ed esclusive dipendenze del Presidente della Regione;
- l'articolo 133 del CCRL disciplina l'orario di lavoro, prevedendo che gli Avvocati debbano assicurare un minimo di 36 ore settimanali senza vincolo di orario rigido;
- l'articolo 134 del CCRL stabilisce che gli avvocati dell'Avvocatura regionale sono classificati in



un ruolo unico professionale, distinti su tre livelli retributivi (A1, A2, A3) e che in sede di prima applicazione gli avvocati assegnati di diritto all'Avvocatura, in virtù del combinato disposto degli artt. 19 e 23 della legge n. 247/2012 e dell'art. 12 della L.R. n. 10/2021, sono inquadrati in livello A3;

- l'articolo 134 del CCRL stabilisce, inoltre, che la disciplina dello status economico e giuridico del dirigente avvocato sarà regolamentata nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale;
- l'articolo 135 del CCRL disciplina la struttura del trattamento economico, costituito dalla retribuzione tabellare, dall'indennità di amministrazione, dalla retribuzione di posizione, dalla retribuzione di rendimento e dagli altri compensi e indennità spettanti in base a specifiche disposizioni di legge;
- l'articolo 136 del CCRL disciplina la retribuzione di rendimento, subordinata alla valutazione delle prestazioni professionali, operata dal Coordinatore dell'Avvocatura per gli avvocati e dal Presidente della Regione per il Coordinatore;
- gli articoli 137, 138, 139 e 140 riguardano rispettivamente il rimborso delle spese di missione, gli obblighi di formazione professionale, gli obblighi disciplinari e le norme di rinvio.

L'Assessore riferisce che, come comunicato dal CORAN nella relazione allegata all'ipotesi di accordo, i maggiori costi del contratto sono pari a 364.984, e sono stati determinati come differenza tra i costi attuali del personale in questione e quelli relativi al loro inquadramento previsto dall'ipotesi di Accordo; detti costi trovano capienza nelle disponibilità delle risorse che la Giunta regionale ha assegnato alla contrattazione per il personale dipendente con le deliberazioni della Giunta regionale n. 17/59 del 19 maggio 2022, n. 35/58 del 22 novembre 2022, n. 4/30 del 16 febbraio 2023.

Ciò premesso, l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione propone che la Giunta esprima parere favorevole in ordine all'ipotesi di Accordo relativo alla disciplina dell'Avvocatura regionale per l'ulteriore corso del procedimento di contrattazione.

La Giunta regionale, vista la proposta dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale del Personale e Riforma della Regione sulla proposta in esame

DELIBERA



- di esprimere parere favorevole sull'ipotesi di Accordo relativo alla disciplina dell'Avvocatura regionale e della relativa relazione, allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento di contrattazione;
- di dare mandato al CORAN per l'invio alla Corte dei Conti dell'ipotesi di Accordo e dell'allegata relazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Giovanna Medde

Il Vicepresidente

Giuseppe Fasolino